

APPLICAZIONI ENDODISTRETTUALI DEI GIUDICI DI PACE

Riferimenti normativi

- art. 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57 (norma che avrà efficacia fino al 14 maggio 2018);
- circolare prot. CSM n. P-18963/2016, approvata nella seduta plenaria del 5 ottobre 2016.

Descrizione sintetica della fattispecie

E' possibile ricorrere all'applicazione di un giudice di pace da un ufficio all'altro, all'interno dello stesso distretto, in presenza di *imprescindibili* ragioni, *prevalenti* rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza. L'applicazione può essere a tempo pieno o a tempo parziale ed è di durata massima annuale, prorogabile per un altro anno.

La decisione compete al presidente della Corte d'appello, che deve indire apposito interpello tra i giudici di pace, di tutti o alcuni degli uffici del distretto. Criterio preferenziale per la scelta è la minore anzianità di servizio; in assenza di domande, o in caso di inidoneità di tutti i candidati, il presidente può comunque individuare d'ufficio il giudice di pace interessato.

Dopo l'interpello, il presidente della Corte rivolge una proposta motivata al Consiglio giudiziario che, ascoltati gli interessati, rende il suo parere entro il termine perentorio di dieci giorni.

All'èsito, il presidente della Corte emette il provvedimento di applicazione, immediatamente efficace e trasmesso al Consiglio superiore per la sua approvazione.